



30511/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/06/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVESTRI
Dott. TITO GARRIBBA
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. PAOLA PIRACCINI

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1784/10
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 1916/2010
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ... IL 09/12/1956

avverso l'ordinanza n. 633/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA, del
09/12/1999

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO
BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Tindari Begliorini che chiede dichiarare
noni l'inammissibilita del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

Con ordinanza del 9.12.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza rigettava l'istanza proposta da [redacted] volta alla sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 ovvero dell'art. 146 c.p. ed all'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter co. 1 O.P., sul rilievo che gli accertamenti medici peritali avevano escluso l'incompatibilità delle patologie denunciate dalla istante con il regime di detenzione carceraria, quanto meno fino all'esecuzione del programmato intervento chirurgico, che esse patologie erano trattabili periodicamente con ricoveri ospedalieri e che il reato in espiazione, infine, ostava alla concessione della detenzione domiciliare.

Propone ricorso per cassazione [redacted], con l'assistenza del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione e violazione degli artt. 146, 147 c.p. e 47-ter co. 1 L.P..

Deduce, in particolare, il ricorrente, che le conclusioni della relazione sanitaria della casa circondariale di Potenza del di 11.11.2009 risulterebbero smentite dalle diagnosi in precedenza eseguite da personale specialistico di strutture sanitarie pubbliche, che la preparazione all'intervento chirurgico di asportazione del tumore al cervello, per la natura e qualità dell'intervento, è opportuno che avvenga presso l'ambiente familiare, che il giudizio di pericolosità sociale appare debolmente motivato e comunque contrastato dalla condotta dell'interessato nel corso degli ultimi anni, che la richiesta di detenzione domiciliare era collegata strettamente alla domanda principale per colmare il vuoto legislativo che, in costanza dei requisiti di cui agli artt. 146 e 147 c.p., porrebbe l'alternativa secca tra la detenzione carceraria e lo stato di libertà, che, infine, nel caso di specie la detenzione appare contraria al senso di umanità ed al diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, insisteva per la inammissibilità dell'impugnazione.

La doglianza è fondata.

Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.

Nel caso in esame il giudice *a quo* ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze diagnostiche di ufficio erano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione. Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate, e dalla motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel caso di specie ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'art. 146 n. 3 c.p., sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 n. 2 c.p., posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima.

Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento).

Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. I[^], 28/09/2005, n.36856; Sez. I[^], 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale – in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni – da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass., Sez. I[^], 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203).



Di tali principi non pare alla Corte che il Tribunale abbia fatto buon utilizzo.

Ed invero, attese la natura e le caratteristiche della gravissima patologia accertata a carico del detenuto, ingravescente ed ormai emendabile soltanto chirurgicamente al fine di evitare un certo esito esiziale, appare di tutta evidenza che, coerentemente con il disposto della nostra Suprema Carta quanto al diritto alla salute ed al senso di umanità che deve contraddistinguere il regime della privazione della libertà, occorre sul punto adeguatamente dare conto delle ragioni che legittimamente inducono i giudicanti a negare quanto dal ricorrente invocato, dappoichè del tutto verosimile, nel caso di specie, data la premessa indicata, la possibile insorgenza di quella sofferenza aggiuntiva, indotta dalla carcerazione, capace di spingersi ai limiti della ragionevole tollerabilità.

Il Tribunale al riguardo, viceversa, nulla ha opinato, con ciò incorrendo in un palese vizio di omessa motivazione.

Né appare, altresì, immune da censure di logicità il richiamo motivazionale del giudice *a quo* alla pericolosità sociale del detenuto, che va anch'essa rapportata alla compatibilità con le accertate patologie e con la pena da espiare, nel caso di specie non certo rilevante (anni cinque).

L'ordinanza in esame va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza per nuovo esame rispettoso dei principi e dei rilievi innanzi esposti.

P. Q. M.


la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

In Roma, addì 16 giugno 2010

Il cons. estens.



Il Presidente



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

30 LUG. 2010



IL CANCELLIERE
Stefania Faiella